COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

2.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 APRILE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AGOSTINO MARIANETTI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Sanese ed altri: Istituzione del sistema italiano di certificazione (936);

Strada: Norme per l'organizzazione del sistema italiano di certificazione e per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti. Istituzione di un sistema di controllo a tutela dei consumatori e dei cittadini (1092);

Patria ed altri: Norme per le attività di certificazione dei prodotti e dei sistemi qualità aziendali (1205) 9

Marianetti Agostino, *Presidente* 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

Baccarini Romano (gruppo DC) 13

Corsi Hubert (gruppo DC) 12

PAG.

Farace Luigi, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

Matteja Bruno (gruppo della lega nord) 17, 21

Modigliani Enrico (gruppo repubblicano) . 10, 12 15, 23, 24

Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) 9, 12

Sanese Nicolamaria (gruppo DC), *Relatore* 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23

Strada Renato (gruppo PDS) 11, 12, 13 15, 17, 21, 23

Sostituzioni:

Marianetti Agostino, *Presidente* 9

Votazione nominale:

Marianetti Agostino, *Presidente* 24

La seduta comincia alle 9,25.

(*La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 69, comma 4, del regolamento, i deputati Corrao, Fincato, Fortunato, Foti e Zavettieri sono sostituiti rispettivamente dai deputati Giovanardi, Piermartini, Torchio, Serra e Landi.

Seguito della discussione delle proposte di legge Sanese ed altri: Istituzione del sistema italiano di certificazione (936); Strada: Norme per l'organizzazione del sistema italiano di certificazione e per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti. Istituzione di un sistema di controlli e tutela dei consumatori e dei cittadini (1092); Patria ed altri: Norme per le attività di certificazione dei prodotti e dei sistemi di qualità aziendali (1205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Sanese ed altri: « Istituzione del sistema italiano di certificazione »; Strada: « Norme per l'organizzazione del sistema italiano di certificazione e per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti. Istituzione di un sistema di controlli e tutela dei consumatori e dei cittadini »; Patria ed altri: « Norme per le attività di certificazione dei prodotti e dei sistemi di qualità aziendali ».

Comunico che sul testo unificato, adottato come testo base nella seduta del 2 marzo scorso, la I Commissione e la V Commissione hanno espresso parere favorevole e che le Commissioni II, XI e XII nonché la Commissione speciale per le politiche comunitarie hanno espresso parere favorevole con osservazioni.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali del testo unificato.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, la mia preoccupazione è che non si crei nel settore delle costruzioni un sistema di certificazione completamente svincolato dalla normativa che stiamo elaborando. Tale preoccupazione è alla base dell'emendamento presentato dal collega Modigliani, che tende ad inserire anche il concetto di opere al primo comma dell'articolo 1. Il nostro intento è di evitare l'esistenza di più sistemi diversi tra loro.

In sede di esame dei provvedimenti sulle opere pubbliche e sugli appalti, l'VIII Commissione farà riferimento alle norme in materia di certificazione; ecco il motivo per cui abbiamo ritenuto di dover inserire anche il concetto di opere. In proposito sono state avanzate alcune obiezioni, ma vorrei far presente che questo termine consente di evitare che i ministeri competenti ovvero organismi interessati a creare diversi tipi di certificazione creino sistemi paralleli. L'obiettivo è quello di conseguire un criterio unico, anche se ogni settore, prodotto, servizio o opera può avere una diversa dinamica ed una diversa organizzazione.

L'emendamento proposto consentirebbe di riferire la normativa in esame anche al settore edilizio. Quello di opera è infatti un concetto più ampio e, per

quanto concerne le opere immateriali, la dottrina chiarisce che vanno comprese nell'ambito dei servizi. L'aggiunta di questo termine consente di fornire un quadro generale, perché le attività possono portare alla produzione di prodotti, di servizi ed anche di opere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge istituisce il sistema di certificazione e disciplina la struttura ed il funzionamento delle attività di accreditamento dei laboratori di analisi e di prova e degli organismi di certificazione nonché delle attività di analisi e di prova e di certificazione del prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale.

2. Scopo della presente legge è:

a) offrire alle imprese nazionali, che operano sul mercato internazionale, un quadro definito e riconosciuto della validità e dei contenuti delle certificazioni;

b) informare e tutelare i consumatori;

c) garantire la sicurezza dei prodotti, anche provenienti dall'estero, immessi sul mercato.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole certificazione dei prodotti, *aggiungere le seguenti* delle opere.

1. 2.

Modigliani.

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole di certificazione *aggiungere* di persone.

1. 5.

Strada.

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole qualità aziendale *aggiungere* allo scopo di promuovere il ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese, anche al fine di consentire la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico europeo.

1. 3.

Il Relatore.

All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutte le procedure volontarie di certificazione di prodotti non agricoli e servizi ovvero di sistemi qualità di impresa, previa verifica del rispetto delle regole tecniche vigenti.

1. 4.

Il Relatore.

All'articolo 1, sopprimere il comma 3.

1. 6.

Strada.

All'articolo 1, al comma 3, sostituire la parola speciali, *con la seguente* specifiche.

1. 1.

Il Relatore.

ENRICO MODIGLIANI. Le esigenze che si prospettano sono quella di essere sicuri di istituire un progetto di certificazione « ombrello », che copra tutte le

attività produttive, senza lasciare spazi alla creazione di sistemi diversi che debordino dalla strada maestra, nonché quella di impostare un collegamento con la normativa europea ancora *in fieri*.

Probabilmente in questo momento stiamo in qualche modo anticipando la normativa europea per cui l'inserimento dei concetti di opere e di persone – come suggerito dal collega Strada – mira a coprire eventuali possibili lacune anche nell'ambito dei futuri collegamenti con la legislazione europea. In altre parole, abbiamo oggi la necessità di collegarci contemporaneamente sia coll'intero sistema produttivo del paese, sia con le direttive europee in materia.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore* . Il problema posto dal collega Rizzi – peraltro già fatto presente dall'onorevole Modigliani in Comitato ristretto – è sicuramente degno di attenzione. Per questo motivo, il parere del relatore è favorevole all'emendamento 1.2, ma desidero rimanga agli atti che nella legislazione europea il termine « opere » non viene mai usato. Il nostro paese, dunque, affronta per primo tale questione anche se negli altri paesi della Comunità oggi la certificazione interessa – come d'altronde è scritto all'articolo 1 – i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualità.

Tuttavia, il riferimento alle opere, nei termini in cui è stato poc'anzi spiegato dai colleghi, non mi sembra inutile. Va detto, inoltre, visto che l'Assemblea ha assegnato alla VIII Commissione in sede redigente il provvedimento sugli appalti, che in tale sede ci si potrà più dettagliatamente occupare di questo settore, analogamente a quanto è avvenuto per i prodotti agro-alimentari. Come ricorderete, per questi ultimi nella Commissione di merito è stato chiesto di richiamare la normativa oggetto del nostro esame che rappresenta una impostazione per così dire neutrale, dato che non si riferisce specificatamente a singoli segmenti dell'attività produttiva e non.

RENATO STRADA. Ringrazio l'onorevole Modigliani per aver presentato l'emendamento 1.2 perché in effetti la questione delle opere andava in qualche modo affrontata.

Desidero, però, precisare che ciascuno dei settori richiamati nell'articolato, cioè i prodotti, i processi, i sistemi di qualità aziendale e le persone, dispone di corrispondenti normative tecniche di riferimento. Al termine « opere » non corrisponde invece nessuna normativa tecnica. Per questa ragione, mi parrebbe più opportuno integrare soltanto con il termine « persone », come indicato nel mio emendamento 1.5, l'elencazione di ciò che può essere certificato o sottoposto ad analisi o prova ed evitare di introdurre un concetto privo di normativa tecnica di riferimento.

Sarebbe quindi utile che il relatore si facesse carico di sottolineare, nel corso della discussione della legge sugli appalti, la necessità di introdurre una locuzione che mettesse in chiaro il rapporto fra opere e sistema di certificazione. In questo modo, avremmo un sistema di certificazione che per ogni voce trova norme tecniche di riferimento.

Da ultimo, desidero sottolineare che il mio emendamento soppressivo del comma 3 mira ad evitare che, attraverso le discipline speciali – che peraltro il relatore, con l'emendamento 1.1, propone di definire come specifiche – si riesca ad introdurre sistemi di certificazione diversi da quello disegnato nel provvedimento in discussione.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore* . Ho proposto di sostituire l'aggettivo « speciali » con l'altro « specifiche » per ragioni tecniche.

RENATO STRADA. A me risulta che il termine tecnico sia proprio « speciale ».

PRESIDENTE. Mi sembra di poter dire che l'obiettivo dell'emendamento Modigliani 1.2 sia quello di evitare, attraverso l'introduzione del termine « opere », la tentazione di creare per queste un meccanismo di certificazione diverso da quello da noi voluto.

Per queste ragioni ritengo che il richiamo alle opere, fatto in questo contesto, insieme al corrispondente che andrebbe introdotto nella legge sugli appalti, eviterebbe l'inconveniente della mancanza di norme tecniche di riferimento, prospettato poc'anzi dal collega Strada.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Pur trattandosi di termini innovativi, visto che comunque servono a migliorare il quadro legislativo ed a stimolare gli altri paesi, penso che possano essere introdotti nel progetto di legge al nostro esame.

AUGUSTO RIZZI. Desidero far presente che nel testo unificato del provvedimento sugli appalti è contenuto esplicito riferimento al sistema di qualità dell'impresa, conformemente alle direttive comunitarie, nonché alla qualità delle opere.

ENRICO MODIGLIANI. Non dobbiamo dimenticare che il concetto di opera non è esclusivamente riferibile al settore dell'edilizia.

HUBERT CORSI. Concordo con le considerazioni svolte dal relatore e con la sua interpretazione dell'emendamento. Ritengo però che sia necessario definire il concetto di opera, eventualmente all'articolo 2, nel quale sono contenute alcune definizioni. Tale chiarimento appare necessario soprattutto se il termine « opera » non è chiaramente definito nella normativa comunitaria e se vogliamo che abbia una determinata valenza con riferimento alle opere edilizie.

ENRICO MODIGLIANI. Il riferimento non è solo alle opere edilizie, ma ai progetti in appalto in genere.

AUGUSTO RIZZI. L'opera è il prodotto di un contratto di appalto, non è solo l'opera edile.

HUBERT CORSI. Poiché emerge un'esigenza di chiarezza, credo che all'articolo 2 dovremmo definire il termine opera, per dare un'indicazione più precisa rispetto ad una formulazione che rischia di essere eccessivamente generica. Potrebbe bastare una frase con la quale si dica che « per opera si intende... ».

RENATO STRADA. Comprendo le obiezioni del collega Corsi, ma ritengo che improvvisare in questo momento una definizione sarebbe quanto meno rischioso. Preferirei che, come proposto dal relatore, fosse introdotto il concetto e che fosse lasciato ad altra legislazione specifica, quale per l'appunto quella in discussione presso l'VIII Commissione, il compito di specificare il concetto. Del resto, una definizione improvvisata non troverebbe corrispondenza nella legislazione comunitaria e nazionale.

HUBERT CORSI. In tal modo ognuno potrebbe dare la definizione che preferisce. Mi sembra un modo singolare di impostare una legge, soprattutto perché invochiamo sempre la chiarezza.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. L'impostazione dell'emendamento Modigliani 1.2 è totalmente recepita dal relatore. Tuttavia invito il presentatore a ritirarlo.

PRESIDENTE. Il relatore, pur confermandone la validità, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti miranti ad inserire all'articolo 1 i termini « persone » e « opere », il cui scopo era quello di chiarire il carattere generale ed orizzontale della normativa oggetto della discussione.

Infatti, prima che futuri eventi politici vanifichino il lavoro fin qui svolto, sembra opportuno arrivare ad una deliberazione sul testo unificato. È evidente che le tematiche sin qui svolte potranno essere nuovamente prese in considerazione dall'altro ramo del Parlamento.

ENRICO MODIGLIANI. Ritiro il mio emendamento 1.2.

ROMANO BACCARINI. Per chiarire quanto poc'anzi detto dal collega Corsi ed in riferimento alla dichiarazione dell'onorevole Strada, desidero precisare che a livello comunitario, quando si parla di certificazione di persone, ci si riferisce alla certificazione del personale addetto ai laboratori ed agli organismi per l'ispezione della qualità. Si tratta, dunque, di una definizione di portata assai più limitata che non quella facente riferimento genericamente alle persone.

RENATO STRADA. Mi rendo conto che l'osservazione del collega Corsi, circa l'esigenza di definire correttamente il concetto di opera, milita a favore del ritiro dell'emendamento Modigliani 1.2.

Per quel che riguarda il mio emendamento 1.5, pur dichiarandomi disposto a ritirarlo – nonostante il relatore avesse prima espresso parere favorevole – a causa delle difficoltà incontrate dalla Commissione a comprenderne il significato, desidero soltanto aggiungere – affinché resti agli atti – che occorrerà far di tutto perché il Senato prenda coscienza della necessità di inserire nella legge il concetto in questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.3 del relatore.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. L'emendamento in questione è stato presentato per chiarire – rispondendo ad un'esigenza da più parti prospettata – che il ricorso alla certificazione è volontario. Nel caso in cui però qualcuno decida di certificare i propri prodotti, dovrà attenersi alle disposizioni di cui al provvedimenti in esame.

RENATO STRADA. A me pare che la questione fosse già stata risolta in sede di Comitato ristretto dove era stato fatto presente che non era affatto necessario un emendamento diretto a stabilire la volontarietà della certificazione, visto che essa già risulta chiaramente dall'attuale formulazione dell'articolo 1. Le diverse leggi, via via approvate, richiameranno il sistema di certificazione e specificheranno quali sono i beni da certificare obbligatoriamente e quali no.

A mio avviso, dunque, dobbiamo limitarci a specificare che la certificazione – obbligatoria o volontaria che sia – deve avvenire attraverso le procedure fissate nel provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ritengo che, senza la modifica proposta dal relatore, il sistema di certificazione possa essere inteso obbligatorio per tutte le imprese, mentre è obbligatoria soltanto la procedura da seguire.

RENATO STRADA. Chiedo al relatore di ritirare l'emendamento 1.3.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono dell'avviso che l'emendamento del relatore possa essere accolto, anche se riterrei opportuno sopprimere le parole « anche al fine di consentire la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico europeo ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 1.3:

All'articolo 1, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-*bis*. Il ricorso al sistema di certificazione previsto dalla presente legge è volontario, fatte salve le disposizioni di legge che ne stabiliscano l'obbligatorietà.

2-*ter*. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi e sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge.

1. 3.

Il Relatore.

RENATO STRADA. Sono favorevole al nuovo testo dell'emendamento.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 1.3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.3, accettato dal Governo.
(È approvato).

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 1.4 e mi dichiaro contrario all'emendamento Strada 1.6.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Strada 1.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada 1.6, contrari il relatore ed il Governo.
(È respinto).

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, così come modificato dagli emendamenti testé approvati.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Sistema di certificazione).

1. Il sistema italiano di certificazione è costituito da:

a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e di prova di seguito denominati organismi di accreditamento;

b) gli organismi di certificazione;

c) i laboratori di analisi e di prova di seguito denominati laboratori;

d) gli organi di controllo.

2. Gli organismi di normazione tecnica di cui all'allegato alla direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, attuata con la legge 21 giugno 1988, n. 317, traspongoro le norme tecniche comunitarie in materia di prove e di certificazioni.

3. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

4. Ai fini della presente legge:

a) per accreditamento di un laboratorio di analisi e di prova si intende il riconoscimento formale da parte di un organismo di accreditamento autorizzato dell'idoneità di un laboratorio di analisi e di prova ad effettuare specifiche analisi e prove o determinati tipi di analisi e prove;

b) per laboratorio di analisi e di prova si intende il laboratorio che esegue le analisi e le prove;

c) per analisi o prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo o servizio secondo le procedure specificate;

d) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme ed alle regole tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità;

e) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale;

f) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

g) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

h) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa i controlli, le responsabilità, le procedure,

i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, sopprimere il comma 2.

2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, al comma 4, lettera c) *dopo le parole* determinato prodotto *aggiungere* opera.

2. 1.

Modigliani.

All'articolo 2, al comma 4, lettera d) *dopo le parole* determinato prodotto *aggiungere* opera.

2. 2-*bis*.

Modigliani.

All'articolo 2, al comma 4, lettera d), *dopo le parole* applicabili *aggiungere* Essa può riguardare anche le persone.

2. 5.

Strada.

All'articolo 2, al comma 4, lettera e) *dopo le parole* di prodotti *aggiungere* opere.

2. 3.

Modigliani.

All'articolo 2, al comma 4, lettera e) *dopo le parole* di prodotti *aggiungere* di persone.

2. 6.

Strada.

All'articolo 2, al comma 4, lettera g) *dopo le parole* di un prodotto *aggiungere* di un'opera.

2. 4.

Modigliani.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo 2 affronta una questione già disciplinata dalla normativa esistente e quindi risulta opportuna la sua soppressione.

Invito altresì i presentatori a ritirare gli altri emendamenti all'articolo 2.

RENATO STRADA. Condivido le considerazioni del relatore.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento 2.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

ENRICO MODIGLIANI. Ritiro i miei emendamenti 2.1, 2.2-*bis*, 2.3 e 2.4.

RENATO STRADA. Anch'io ritiro i miei emendamenti 2.5 e 2.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, così come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento).

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni, è rinnovabile e ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata anche per l'esercizio di attività di accreditamento limitata a settori di attività specifici.

4. L'autorizzazione può essere richiesta da soggetti aventi personalità giuridica e senza scopo di lucro, costituiti da:

a) organizzazioni maggiormente rappresentative a livello razionale delle categorie economiche, o associazioni tra le medesime organizzazioni;

b) enti pubblici operanti nei settori interessati all'attività di certificazione o associazioni tra i medesimi enti;

c) associazioni tra i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

5. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle regole UNI-CEI che dimostrino l'idoneità tecnica delle strutture e del personale allo svolgimento delle attività di accreditamento nonché l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici.

6. Gli organismi di accreditamento esercitano la loro attività garantendo la pluralità dei laboratori e degli organismi di certificazione, senza alcuna discriminazione.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, al comma 5, sostituire le parole dalle regole *con le seguenti* dalle norme.

3. 1.

Il Relatore.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. L'emendamento si rende necessario per correggere un errore del testo.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 così come modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento. Disciplina delle modalità di accreditamento).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina:

a) i criteri, le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della attività di accreditamento di cui all'articolo 3, (nonché il contenuto minimo, necessario e inderogabile delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 8);

b) le condizioni e le procedure per l'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione;

c) la facoltà da parte dei soggetti interessati di ricorrere avverso gli atti di rifiuto o revoca dell'accreditamento;

d) le modalità del controllo esercitato dagli organismi di accreditamento sui laboratori e sugli organismi di certificazione accreditati;

e) l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte degli organismi di accreditamento, degli atti di rilascio, diniego o revoca dell'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certifica-

zione, delle tariffe dovute dal soggetti accreditati, dei bilanci annuali e degli ulteriori dati e informazioni richiesti dal Ministero stesso;

f) le modalità di riconoscimento dei titoli di accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri della Comunità economica europea.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, al comma 1, lettera d) *in fine, dopo le parole* certificazione accreditati *aggiungere* in conformità alla disciplina comunitaria.

4. 1.

Padovan, Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblica e aggiorna l'elenco degli organismi di accreditamento, degli organismi di certificazione dei laboratori di analisi, nonché le tariffe praticate e li rende disponibili anche tramite le Camere di commercio.

4. 2.

Strada.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 4.1, ma riterrei opportuno sostituire le parole « in conformità alla » con le altre « nel quadro della ».

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

BRUNO MATTEJA. Accetto l'invito a modificare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Matteja ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 4.1, accettata dal relatore e dal Governo:

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* certificazione accreditati *aggiungere:* nel quadro della disciplina comunitaria.

4. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Condivido il tenore dell'emendamento 4.2, ma invito il presentatore a modificarlo, adottando la seguente formulazione: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna e pubblica, anche tramite le Camere di commercio, l'elenco degli organismi di accreditamento, degli organismi di certificazione dei laboratori, nonché le tariffe praticate.

RENATO STRADA. Accolgo l'invito del relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Strada ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 4.2, accettata dal relatore e dal Governo:

All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna e pubblica, anche tramite la Camere di commercio, l'elenco degli organismi di accreditamento, degli organismi di certificazione dei laboratori, nonché le tariffe praticate.

4. 2.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, così come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Laboratori e organismi di certificazione).

1. Ai fini dell'accreditamento i laboratori e gli organismi di certificazione devono:

a) avere i requisiti previsti dalle regole UNI-CEI;

b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richieda l'accreditamento;

c) essere dotati di strutture e procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni e l'indipendenza del personale preposto alle stesse;

d) garantire imparzialità di trattamento dei soggetti richiedenti la certificazione, anche prevedendo che l'accesso ai propri servizi, può essere condizionato solo dalle disponibilità tecniche e dal pagamento della tariffa stabilita;

2. I laboratori e gli organismi di certificazione sottoposti a vigilanza di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere l'accreditamento dal ministero o dall'ente pubblico che su di essi esercita la vigilanza.

3. Gli organismi di certificazione accreditati possono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di laboratori esterni purché le analisi e le prove da questi svolte siano complementari.

4. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano ai soggetti richiedenti la certificazione, le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazioni utilizzati.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, al comma 1, lettera a), *sostituire la parola* regole, *con la seguente* norme.

5. 1.

Il Relatore.

All'articolo 5, al comma 1, lettera c), *in fine, aggiungere le parole:* e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove.

5. 2.

Strada.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole all'emendamento 5.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento Strada 5.2.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche il Governo è favorevole all'emendamento Strada 5.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada 5.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, così come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Convenzione).

1. I rapporti tra gli organismi di accreditamento e i laboratori e gli organismi di certificazione sono regolati da convenzioni stipulate sulla base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro dell industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. La convenzione stipulata ai sensi del comma 1 deve in ogni caso prevedere l'assunzione dei seguenti obblighi:

a) di rispettare le disposizioni nazionali e comunitarle in materia di analisi e prove e di certificazioni;

b) di sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodiche disposti dall'organismo di accreditamento;

c) di stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di analisi e di prova o di certificazione;

d) di comunicare all'organismo di accreditamento, su richiesta, gli esiti delle analisi e delle prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione ed ogni ulteriore notizia. Tali informazioni sono riservate;

e) di corrispondere periodicamente all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita.

3. Gli organismi di accreditamento vigilano sull'attività dei laboratori e degli organismi di certificazione e revocano l'accreditamento, risolvendo la relativa convenzione, qualora accertino gravi inadempienze o vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 5 dandone immediata comunicazione al Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, al comma 2, lettera e), *sopprimere la parola* periodicamente.

6. 1.

Padovan, Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Padovan 6.1.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Padovan 6.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, così come modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Controlli).

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e degli organismi accreditati, con l'indicazione, per questi ultimi, dei rispettivi settori di attività.

2. L'elenco di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a:

a) vigilare sull'attività degli organismi di accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;

b) chiedere agli organismi di accreditamento il riesame degli atti di diniego dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) annullare le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

d) disporre, qualora lo ritenga opportuno, la rinnovazione di prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato ritirato l'accreditamento.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma nei quali sono stabiliti le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei controlli e sono individuati gli enti specializzati cui possono essere affidati, attraverso una specifica convenzione, i compiti di eseguire i controlli.

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. Ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti acquisiti dalle amministrazioni dello Stato o dagli enti pubblici per l'espletamento dei controlli.

7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è costituito come servizio nell'ambito della medesima direzione. Con il medesimo decreto è determinata la pianta organica del servizio utilizzando il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ispettorato tecnico predispone e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti in caso di riscontrate difformità non marginali da quanto previsto dalla normativa tecnica utilizzata per la costruzione sono a carico rispettivamente del costruttore e dell'importatore.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, al comma 3, lettera d) *sopprimere le parole:* qualora lo ritenga opportuno.

7. 2.

Padovan, Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

All'articolo 7, al comma 5, sostituire le parole è avviato, *con le seguenti* può essere avviato.

7. 3.

Padovan, Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

All'articolo 7, al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: « Con il

medesimo decreto è determinata, nei limiti della dotazione organica complessiva, la pianta organica del servizio, utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

7. 1.

Il Relatore.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Padovan 7.2 in quanto – anche se forse era più opportuno mantenere la facoltatività dell'azione – la ripetizione delle prove viene imposta dal ministero proprio nel caso in cui sembri che qualcosa non vada per il verso giusto.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento Padovan 7.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Padovan 7.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

BRUNO MATTEJA. Desidero soltanto precisare che l'emendamento Padovan 7.3, di cui sono cofirmatario, mira – come del resto quello precedentemente approvato – ad introdurre aggiustamenti di carattere tecnico, tutto sommato di portata limitata e comunque concordati con il relatore dal collega Padovan.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Padovan 7.3 perché l'espressione « può essere avviato », in luogo dell'altra « è avviato » è più utile, anche se la sostanza non cambia, per riconoscere ai soggetti in questione la possibilità di avviare i controlli.

RENATO STRADA. Se la sostanza non cambia e se l'emendamento rappresenta una semplice correzione stilistica, francamente non ne vedo la necessità. Desidero ricordare, inoltre, che in Comitato ristretto era stata scelta la dizione affermativa perché conferiva maggiore efficacia alla iniziativa assunta dalle associazioni di categoria. Chiederei, pertanto, al collega Matteja di ritirare l'emendamento 7.3, che può comunque essere ripresentato al Senato.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. In effetti, la dizione affermativa sembra preferibile, per cui anch'io invito l'onorevole Matteja a ritirare l'emendamento Padovan 7.3 di cui è cofirmatario.

BRUNO MATTEJA. Lo ritiro.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Il mio emendamento 7.1 è stato presentato per ottemperare alla condizione di cui al vincolante parere della XI Commissione e perciò ne raccomando l'approvazione.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento 7.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, così come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Sanzioni).

1. In caso di dolo o colpa grave, gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati senza l'esistenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente

legge è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire duecento milioni.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'ambito dei poteri di controllo loro demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1944, n. 315.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, al comma 1, sopprimere le parole in caso di dolo o colpa grave.

8. 1.

Il Relatore.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Ho presentato questo emendamento per ottemperare alla condizione contenuta nel vincolante parere della II Commissione, la quale faceva notare che l'ingiustificata limitazione di responsabilità civile è in contrasto con i princìpi dell'ordinamento nazionale e comunitario ed è pertanto incompatibile con la funzione di rilievo pubblicistico affidata agli organismi di certificazione.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole all'emendamento 8.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 così come modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi che hanno svolto attività di accreditamento devono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3 al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi di certificazione ed i laboratori accreditati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono richiedere l'accreditamento ai sensi degli articoli 3 e seguenti.

3. Le richieste di cui ai commi 1 e 2 si intendono accolte qualora non venga comunicato al richiedente un provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle richieste medesime.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART.9.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza gli organismi di accreditamento attualmente operanti a proseguire la loro attività. Tali autorizzazioni hanno validità di un anno ed entro tale termine devono essere regolamentate secondo le procedure previste dalla presente legge.

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori di analisi e di prova già accreditati dagli organismi di cui al precedente comma, devono ottenere l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno dalla entrata

in vigore della presente legge. Fino a tale termine sono valide le prove effettuate e le certificazioni rilasciate da detti organismi.

3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di accreditamento rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli organismi di certificazione e ai laboratori di analisi e di prova che abbiano richiesto l'accreditamento.

9. 1.

Il Relatore.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Desidero far osservare che l'emendamento 9.1, interamente sostitutivo dell'articolo, consiste in una migliore formulazione dello stesso per cui non presenta profili tali da dover essere sottoposti al vaglio delle Commissione I, V e XI.

RENATO STRADA. Condivido la sostanza dell'emendamento proposto dal relatore. Desidero soltanto rilevare che in tal modo non si considera la possibilità delle certificazioni compiute da organismi esteri. Avrei ritenuto opportuno che l'articolo 9 facesse riferimento anche alla conferma delle certificazioni qualora chi le abbia presentate possa garantire che sono state fatte da parte di un organismo accreditato all'estero e che le procedure ed il termine di 12 mesi valgano anche per le società che possano valutare un accredito ottenuto all'estero.

Questo elemento sembra necessario per completare il quadro delle norme transitorie, così come sembra opportuno aggiungere un comma che riguardi gli organismi da prendere in considerazione, anche quelli che abbiano avuto la certificazione ma non siano mai stati accreditati da alcuno.

Non intendo tradurre tali proposte in emendamento, onde evitare un allungamento dell'iter della legge. Desidero soltanto che le mie considerazioni restino agli atti per memoria e spero che il Senato possa procedere alle opportune modifiche, senza le quali resterebbe scoperta una parte di mercato.

ENRICO MODIGLIANI. Desidero ricordare che ieri era emerso l'orientamento di dare validità alla certificazione europea e straniera in condizione di reciprocità. Mi sembrava che tale orientamento fosse stato accolto dal relatore.

In secondo luogo, vorrei sapere in che misura il Governo ritenga di poter far rispettare i termini previsti, che normalmente non vengono rispettati.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Posso rispondere soltanto alla prima questione posta dall'onorevole Modigliani, invitandolo a presentare un ordine del giorno. È bene che risulti agli atti – anche se già previsto nelle norme generali – che l'attività di accreditamento si svolge normalmente con i paesi della comunità e che rispetto ad altri paesi extracomunitari vale il principio della reciprocità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1, interamente sostitutivo dell'articolo 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo titolo del testo unificato: « Norme sul sistema di certificazione »

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'onorevole Modigliani ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

impegna il Governo

a far sì che nella fase transitoria l'attività di accreditamento possa svolgersi anche nei confronti di laboratori di Stati esteri che ne facciano richiesta e in condizioni di reciprocità ».

0/936-1092-1205/X/1

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

ENRICO MODIGLIANI. Signor presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare vivamente il relatore e tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto e che si sono impegnati con spirito di reciproca comprensione per approvare in sede legislativa – per la prima volta nella XI legislatura – un progetto di legge. Mi auguro che il Governo abbia apprezzato il lavoro compiuto.

LUIGI FARACE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ringrazia il relatore per il lavoro svolto e prende atto del contributo di tutte le forze politiche che hanno concorso alla definizione del testo ed all'approvazione finale del medesimo, con l'augurio che il Senato possa procedere rapidamente alle eventuali modificazioni.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

Proposte di legge Sanese ed altri (936); Strada (1092); Patria ed altri (1205) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo*: « Norme sul sistema di certificazione » (936-1092-1205):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Aliverti, Antoci, Baccarini, Bassolino, Cancian, Castagnetti, Cellini, Corsi, Costantini, Ferrauto, Giovanardi, Grassi, Grasso, Landi, Marianetti, Matteja, Modigliani, Napoli, Piermartini, Prevosto, Sanese, Serafini, Serra, Strada, Tabacci, Torchio.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 6 aprile 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO